



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 183 del 24/10/2019)

**OGGETTO: ESTENSIONE VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME AD USO TURISTICO RICREATIVO. ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018 N. 145. INDIRIZZI OPERATIVI**

L'anno **2019**, addì **ventiquattro** del mese di **Ottobre** alle ore **12:20**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
1	Tedesco Ernesto	Sindaco	P
2	Grasso Massimiliano	Vice sindaco	P
3	Riccetti Alessandra	Assessore	P
4	Pescatori Claudia	Assessore	A
5	Di Paolo Emanuela	Assessore	P
6	Magliani Manuel	Assessore	P
7	De Paolis Sandro	Assessore	P
8	D'ottavio Roberto	Assessore	P

Assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, **Avv. Ernesto Tedesco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 228 del 10/10/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. **228** del **10/10/2019**

OGGETTO: Estensione validità delle Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Adempimenti conseguenti l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. Indirizzi operativi

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 15.02.1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

Vista la L. 04.12.1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

Visto l'art. 105, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Visto l'art. 77 della L.R. 06.08.1999, n. 14 con le quali la Regione Lazio ha conferito ai Comuni della fascia costiera l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico - ricreative;

Visto l'art. 47 della L.R. 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 06.08.1999, n. 14" che dispone: "I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative";

Visto l'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito dalla L. 25.02.2010, n. 25, con il quale è stata disposta la proroga al 31.12.2015 del termine di durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative fissato nei vigenti titoli concessori;

Visto il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Vista la L. 15.12.2011, n. 217 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";

Visto l'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 con il quale è stato posticipato al 31.12.2020 il termine di proroga previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito dalla L. 25.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto (art. 2, comma 1 del D.P.R. 02.12.1997, n. 509) di cui all'art. 3, comma 8 l.b) del D.L. n. 70 del 13.05.2011 convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2011, n. 106;

Visto il Regolamento n. 19/2016 emanato dalla Regione Lazio in data 12.08.2016, recante: "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"

Vista la Legge 30.12.2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che all'art. 1, commi da 675 a 684 detta norme di revisione della materia delle concessioni demaniali marittime;

Premesso che:

- il Comune di Civitavecchia in attuazione alle disposizioni del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.2010, n. 25, con atto n. 2388 del 26.11.2010, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni

demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ha disposto la proroga sino al 31.12.2015 delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 31.12.2009, ricadenti negli ambiti di competenza territoriale, in aderenza alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti con Circolare n. M_TRA/PORTI/6105 Class A.2.50 in data 06.05.2010;

- il Comune di Civitavecchia in attuazione alle disposizioni dell'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221, a seguito delle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 18.12.2013, ha provveduto con atto suppletivo-ricognitivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla proroga al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative di propria competenza, in aderenza alle indicazioni operative fornite dalla Regione Lazio con nota prot. 137622 del 09.04.2013 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti con Circolare n. 57 Serie II - Titolo Demanio Marittimo Prot. n. M_IT/PORTI/586 del 15.01.2013, previa istanza da parte del concessionario, pubblicazione dell'istanza sull'Albo Pretorio per eventuali osservazioni/opposizioni, nonché verifica della validità del titolo oggetto di proroga e del permanere dei requisiti in capo al concessionario;

- le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative gestite dal Comune di Civitavecchia, vigenti alla data odierna, sono tutte in scadenza il 31.12.2020 comprese le tre concessioni rilasciate a favore dell'Ente stesso per la Marina di Civitavecchia (concessione n. 17/2009 del 16/09/2009), il Pirgo (concessione n. 10/2010 del 26/11/2010) e l'ex dopolavoro ferroviario (concessione n. 11/2010 del 26/11/2010);

Considerato che:

- la Legge 30.12.2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, stabilisce, all'art. 1, nelle norme comprese tra il comma 675 e il comma 681, la procedura e la tempistica per la complessiva revisione della materia delle concessioni demaniali e ai successivi due commi l'estensione, a far data dal 01.01.2019, di 15 anni della validità delle concessioni demaniali marittime di cui al D.L. 400 del 1993, articolo 01, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità;

Rilevato che:

- l'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime disposta dalla Legge di Bilancio per il 2019 pare presentare problemi di compatibilità con la Direttiva (UE) 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkenstein” o “Direttiva Servizi”);

- già in passato il quadro normativo delle concessioni demaniali marittime è stato condizionato dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908, a suo tempo aperta per il mancato adeguamento della legislazione statale italiana all'articolo 12 della citata direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;

- la procedura di infrazione è stata archiviata con decisione della Commissione nella riunione del 27.02.2012 a seguito dell'entrata in vigore della legge 15.12.2011, n. 217 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010" che all'art. 11 abrogava e modificava le disposizioni della legislazione statale in contrasto con il diritto comunitario e delegava il Governo ad adottare, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime definendo i relativi principi e criteri direttivi, in regime di intesa da acquisire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni;

- le successive norme succedutesi nel tempo nell'ordinamento giuridico italiano di proroga, prima al 2015 e poi al 2020, delle scadenze delle concessioni demaniali marittime vigenti, sono state apertamente accusate di distorcere il fenomeno della libera concorrenza ovvero del libero mercato in cui deve essere invece garantito l'accesso indiscriminato all'attività di impresa nel rispetto della direttiva 2006/123/CE;

Richiamate:

- la Sentenza 14.07.2016, n.C-458/14 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha sancito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una misura nazionale non può prevedere che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati;

- L. 07.08.2016, n. 160 recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», di conversione con modifiche del D.L. 24.06.2016, n. 113, che, in applicazione di quanto previsto dalla precedente sentenza CGUE d'anzi richiamata, ha previsto all'art. 24, cc. 3-septies, che "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in basi all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

- la Sentenza n. 6688 del 26.11.2018 con la quale il Consiglio di Stato - Sezione V, ha ribadito che "le proroghe automatiche in via normativa delle concessioni demaniali marittime sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, V sezione, 14 luglio 2016, n. 458 (con la conseguenza che le relative disposizioni legislative devono essere disapplicate, in termini Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 873; Cass. Pen., sez. III, 16 marzo 2018, n. 21281)";

- la Sentenza della III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione n. 25993 del 12.06.2019, che ha precisato che la legge 160/2016 si è limitata a stabilire che "conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25", ribadendo che il logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni ex lege 194/2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88/2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88/2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001, nonché che la proroga non opera automaticamente, ma richiede una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo della esistenza a monte di un titolo valido ma anche del permanere dei requisiti in capo al concessionario;

Dato atto che:

- il Coordinamento Tecnico interregionale della Conferenza delle Regioni in materia di demanio marittimo, in data 24.01.2019, si è riunito per analizzare le nuove disposizioni di cui alla Legge 30.12.2018, n. 145, ed i consequenziali adempimenti a carico delle Regioni e dei Comuni costieri;

- le Regioni, in tale sede, hanno rappresentato la necessità di un'interpretazione univoca delle norme succitate;

- la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero Infrastrutture e Trasporti, presente anch'essa alla suddetta riunione del Coordinamento Tecnico, per ovviare ad ogni incertezza interpretativa ha rappresentato la necessità di richiedere un parere in merito all'Avvocatura dello

Stato a seguito del quale fornire indirizzi operativi per una corretta ed uniforme applicazione della normativa succitata;

- gli indirizzi operativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non risultano ancora pervenuti;
- la Regione Lazio con nota esplicativa prot. 279402 del 09.04.2019 ad oggetto "Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo . Adempimenti conseguenti l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nota esplicativa", allegata parte integrante al presente provvedimento, in attesa dei chiarimenti/indicazioni da parte dei competenti Organi e al fine di uniformare l'applicazione della nuova normativa da parte dei Comuni costieri anche con riferimento alla normativa regionale di settore, ha fatto pervenire alcuni primi orientamenti, non cogenti per l'Amministrazione Comunale, in merito all'applicazione della nuova normativa;
- nella specie, considerando che dalla lettura del dispositivo art. 1, commi 682 e 683 della Legge 145/2018, sembrerebbe desumersi che l'estensione temporale del titolo concessorio si possa applicare "ope legis" e possa quindi intervenire in modo automatico anche in assenza di specifiche linee guida, la stessa Regione con la suddetta nota esplicativa, ha invitato i Comuni, nelle more dell'adozione della direttiva da parte degli organi competenti, ad applicare l'estensione quindicinale a mezzo di provvedimento ricognitivo, come suggerito per la precedente proroga al 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Regionale Porti con circolare n. 57, prot. 586 del 15/01/2013 (allegata al presente provvedimento), utilizzando il modello fac-simile già trasmesso dalla stessa Regione Lazio con nota prot. 137622 del 09.04.2013, registrata al prot. 21237 del Comune di Civitavecchia in data 11.04.2013;

Tenuto conto che:

- il legislatore italiano con la Legge 30.12.2018, n. 145 ha di fatto attribuito ai titolari delle concessioni una situazione soggettiva;
- l'eventuale mancata applicazione della Legge 30.12.2018, n. 145 da parte del Comune di Civitavecchia può esporre l'Amministrazione Comunale a richieste di risarcimento del danno da parte dei concessionari;
- dall'altra parte, la formalizzazione da parte del Comune di Civitavecchia degli atti ricognitivi di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative, in assenza di una procedura pubblica e trasparente, potrebbe comportare presumibilmente, in caso di impugnazione degli atti, la dichiarazione di illegittimità degli atti stessi, come sancito dalla V Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 6688 del 26.11.2018;

Ritenuto:

- che l'asseveramento dell'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Civitavecchia, al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente possa essere formalizzata con l'adozione di un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (atto o licenza suppletiva) mediante l'acquisizione, accertamento ed espletamento delle sotto elencate formalità:
 - acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all'estensione della validità della propria concessione come disposto dalla Legge 30.12.2018, n. 145, con pagamento diritti istruttori;
 - pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nei tempi e modi previsti dall'art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, delle richieste che perverranno dai concessionari, dove chiunque potrà presentare osservazioni e/o opposizioni che saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento;

- accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del concessionario e la regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (validità del titolo, assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o decadenza in corso, assenza di procedimenti per innovazioni sine titulo accertate sugli ambiti oggetto della concessione);
- determinazione della misura del canone annuale e dell'importo complessivo relativo al periodo di estensione, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro;

Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art- 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. Approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazione meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di prendere atto della nota esplicativa della Regione Lazio prot. 279402 del 09.04.2019 ad oggetto "Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo . Adempimenti conseguenti l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nota esplicativa", allegata parte integrante al presente provvedimento, con cui sono state fornite ai Comuni costieri le prime indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni di legge in materia di concessioni demaniali marittime con particolare riferimento all'estensione della validità delle stesse al 31.12.2033;
- 2) al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente, di autorizzare l'avvio del procedimento per l'asseveramento dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Civitavecchia mediante l'acquisizione, accertamento ed espletamento delle sotto elencate formalità da parte dell'Ufficio competente:
 - a) acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all'estensione della validità della propria concessione come disposto dalla Legge 30.12.2018, n. 145, con pagamento diritti istruttori;
 - b) pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nei tempi e modi previsti dall'art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, delle richieste che perverranno dai concessionari, dove chiunque potrà presentare osservazioni e/o opposizioni che saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento;
 - c) accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del concessionario e la regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (validità del titolo, assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o decadenza in corso, assenza di procedimenti per innovazioni sine titulo accertate sugli ambiti oggetto della concessione);
 - d) determinazione della misura del canone annuale e dell'importo complessivo relativo al periodo di estensione, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro;
- 3) di formalizzare, in analogia a quanto disposto nel precedente punto 2) lett. a), la manifestazione della volontà dell'Amministrazione Comunale ad accedere all'estensione della validità al 31.12.2033, ai sensi della Legge 30.12.2018, n. 145, delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative assentite a favore del Comune di Civitavecchia per la Marina di Civitavecchia (concessione n. 17/2009 del 16/09/2009), il PIRGO (concessione n. 10/2010 del 26/11/2010) e l'ex dopolavoro ferroviario (concessione n. 11/2010 del 26/11/2010);
- 4) di dare atto che all'esito dell'istruttoria d'ufficio secondo la procedura di cui al precedente punto 2), delle direttive della Regione Lazio di cui alla citata nota esplicativa prot. 279402 del

09.04.2019 e della Circolare n. 57, prot. 586 del 15/01/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Regionale Porti (allegata al presente provvedimento), gli atti di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime ai sensi della Legge 30.12.2018, n. 145 saranno formalizzati con l'adozione di provvedimenti di natura ricognitiva/dichiarativa, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (atto o licenza suppletiva), fatto sempre salvo il potere di revoca anticipata o di decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice di Navigazione, il potere di revoca anticipata o decadenza per motivi di interesse pubblico, il diritto di cessazione anticipata dell'estensione in argomento laddove ciò sia imposto da norme imperative ed inderogabili;

- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che si provvederà con successivo atto ad impegnare le somme necessarie a titolo di imposta di registro e imposta di bollo per l'estensione della validità delle concessioni demaniali assentite al Comune di Civitavecchia;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio, all'Agenzia del Demanio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)